

## Protocollo addizionale

### all'Accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale

Concluso il 28 gennaio 2002  
Entrato in vigore il 28 gennaio 2002  
(Stato 27 maggio 2003)

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica francese,*

qui di seguito denominati «le Parti»,

in applicazione, da un lato, dell'Accordo dell'11 maggio 1998<sup>2</sup> tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (qui di seguito: «accordo sulla cooperazione») e visto, dall'altro, l'Accordo bilaterale del 28 ottobre 1998<sup>3</sup> relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare (qui di seguito: «accordo sulla riammissione»),

desiderosi di promuovere lo sviluppo di tale cooperazione, in particolare nell'ambito dello scambio d'informazioni e della riammissione delle persone in situazione irregolare,

*hanno convenuto quanto segue:*

## **Titolo I**

### **Istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale**

#### **Art. 1**            Ubicazione

<sup>1</sup> Un centro di cooperazione di polizia e doganale (di seguito «centro comune») è istituito in territorio svizzero, nel sito aeroportuale di Ginevra-Cointrin, Comune di Meyrin, conformemente al piano d'ubicazione<sup>4</sup> che figura nell'allegato del presente protocollo addizionale. Il centro comune accoglie gli agenti che rappresentano i servizi delle due Parti menzionate all'articolo 1 dell'accordo sulla cooperazione (di seguito «i servizi»).

RU 2003 1202

<sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RS 0.360.349.1

<sup>3</sup> RS 0.142.113.499

<sup>4</sup> Il piano d'ubicazione non è pubblicato. È depositato presso l'Ufficio federale della polizia, Divisione intervento e pianificazione, 3003 Berna.

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 12 capoverso 2 dell'accordo sulla cooperazione, il numero e la sede dei centri comuni possono essere ulteriormente modificati mediante uno scambio di note. Le disposizioni del presente protocollo addizionale si applicano *mutatis mutandis* ai centri comuni istituiti successivamente.

## **Art. 2** Organizzazione

<sup>1</sup> Un edificio di proprietà della Repubblica e del Cantone di Ginevra è messo a disposizione per accogliere il centro comune di Ginevra-Cointrin. Le spese di costruzione e di mantenimento di ogni centro sono suddivise in parti uguali tra le Parti, conformemente all'articolo 11 capitolo 3 dell'accordo sulla cooperazione. Un regolamento finanziario è stabilito per ogni centro comune.

<sup>2</sup> I servizi si assumono per intero le spese d'installazione della burocratica, della telematica e dell'informatica assegnate ai loro agenti. Le spese legate all'acquisto di beni mobili di vario genere destinati ai locali comuni sono ripartite a metà tra i servizi di entrambe le Parti.

<sup>3</sup> Gli stipendi e le spese di rappresentanza degli agenti e altri esborsi legati alla gestione del personale sono a carico esclusivo dello Stato a cui competono.

<sup>4</sup> Ciascuna Parte designa, in base a ciò che la concerne e secondo le proprie modalità, un coordinatore delle autorità nazionali che partecipa alle attività del centro comune. I coordinatori vigilano al fine di garantire il funzionamento della loro parte nazionale del centro comune e prendono di comune accordo tutte le disposizioni necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività in corso del centro comune. In loro assenza, un sostituto assicura tale funzione.

<sup>5</sup> Il funzionamento del centro comune è regolato da un accordo comune tra i coordinatori. Essi elaborano insieme un regolamento interno. I coordinatori gestiscono un segretariato comune nel quale sono impiegati gli agenti messi a disposizione dalle due Parti.

<sup>6</sup> All'interno dei locali dei centri comuni destinati esclusivamente al loro uso, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati a far osservare la disciplina. A tale fine possono, in caso di necessità, ricorrere all'assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.

<sup>7</sup> L'elenco degli agenti e degli impiegati nonché i compiti e le missioni attribuiti a ciascun servizio rappresentato nei centri comuni sono stabiliti e armonizzati dai coordinatori delle due Parti.

<sup>8</sup> Per garantire l'efficacia dei controlli e della cooperazione, i centri comuni funzionano di principio 24 ore su 24. Le ore di presenza sono fissate di comune accordo tra i servizi competenti e si possono adattare a seconda delle necessità.

## **Art. 3** Compiti

<sup>1</sup> I servizi dei centri comuni si prefiggono segnatamente i seguenti obiettivi:

- a. il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazioni in materia di polizia e doganale nei limiti fissati all'articolo 15 dell'accordo sulla cooperazione;

- b. il sostegno di operazioni che coinvolgono i servizi delle due Parti, in particolare le operazioni transfrontaliere d'osservazione e d'inseguimento di cui agli articoli 7 e 8 dell'accordo sulla cooperazione;
- c. la coordinazione di misure comuni di sorveglianza nella zona di frontiera;
- d. la preparazione della consegna degli stranieri in situazione irregolare, nel rispetto degli accordi in vigore in questo settore.

<sup>2</sup> Inoltre i centri comuni sono tenuti informati e, se necessario, sono associati a ogni altra forma di cooperazione diretta tra le unità corrispondenti di cui agli articoli 16–20 dell'accordo sulla cooperazione.

#### **Art. 4** Statuto giuridico degli agenti in servizio nei centri comuni

<sup>1</sup> Gli agenti in servizio sul territorio dell'altra Parte in applicazione delle disposizioni dell'accordo sulla cooperazione e dell'accordo sulla riammissione, dipendono dal superiore gerarchico originario, ma rispettano il regolamento interno del centro comune.

<sup>2</sup> Lo Stato di soggiorno presta agli agenti dell'altra Parte in servizio nei centri comuni la medesima protezione e assistenza accordata ai propri agenti.

<sup>3</sup> Gli agenti in servizio nei centri comuni sono soggetti ai regimi di responsabilità civile e penale della Parte sul territorio della quale si trovano.

<sup>4</sup> Tali agenti possono recarsi al posto di lavoro ed effettuare il servizio indossando la loro uniforme o un segno distintivo visibile, nonché muniti delle loro armi regolamentari al solo scopo di assicurare, se necessario, la propria legittima difesa.

<sup>5</sup> La Convenzione del 9 settembre 1966<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza è applicabile agli agenti in servizio nei centri comuni.

<sup>6</sup> Gli oggetti necessari al funzionamento del centro comune o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno sono esenti da diritti di dogana o da tasse d'importazione.

## **Titolo II**

### **Scambio o messa a disposizione di agenti di collegamento regionali nella zona di frontiera dell'altra Parte**

#### **Art. 5** Accordi particolari

<sup>1</sup> Per attuare l'articolo 10 dell'accordo sulla cooperazione, le unità operative impiegate nella zona di frontiera ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sulla cooperazione possono convenire lo scambio o la messa a disposizione di agenti di collegamento regionali nella zona di frontiera dell'altra Parte.

<sup>5</sup> RS 0.672.934.91

<sup>2</sup> I servizi competenti consultano la loro rispettiva amministrazione centrale su ogni scambio o messa a disposizione di un agente in un'unità dell'altra Parte. Redigono un elenco degli agenti distaccati presso i servizi dell'altra Parte, che aggiornano e presentano alla loro amministrazione centrale. Una volta all'anno i servizi competenti informano la rispettiva amministrazione centrale sui compiti adempiuti dagli agenti distaccati presso unità dell'altra Parte.

<sup>3</sup> Tali agenti effettuano il servizio nelle unità corrispondenti dell'altra Parte in base a un contratto e a un elenco degli obblighi specifici, previamente sottoposti all'approvazione delle amministrazioni centrali.

<sup>4</sup> Forniscono informazioni e adempiono alle loro funzioni nell'ambito delle istruzioni che ricevono dalla loro amministrazione centrale, conformandosi alle direttive delle autorità dello Stato d'accoglienza.

<sup>5</sup> Gli agenti in servizio presso le unità dell'altra Parte possono rispondere alle domande d'informazioni dei servizi competenti della Parte d'origine citati all'articolo 1 dell'accordo sulla cooperazione, nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 5 dell'accordo sulla cooperazione.

#### **Art. 6**            Obblighi dell'unità d'accoglienza

<sup>1</sup> L'unità presso la quale un agente dell'altra Parte effettua il servizio gli fornisce sostegno nell'esecuzione dei suoi compiti. Adotta le misure organizzative necessarie per:

- a. assicurare l'efficacia delle attività dell'agente;
- b. considerare le richieste dell'agente e fornirgli l'assistenza necessaria;
- c. assicurare la normale esecuzione dei compiti affidati all'agente.

Assume le spese che risultano da tali misure.

<sup>2</sup> L'unità presso la quale un agente dell'altra Parte effettua il servizio adotta tutte le misure tecniche o di altro genere per assicurare la riservatezza delle informazioni a disposizione di detto agente, segnatamente assicurando un accesso limitato alle fonti informatiche a disposizione dell'agente.

### **Titolo III** **Disposizioni generali**

#### **Art. 7**            Limiti posti alla cooperazione

<sup>1</sup> Ciascuna Parte può rifiutarsi di fornire un'informazione o di collaborare allorché, in una precisa circostanza, gli interessi generali o la sicurezza pubblica del Paese siano messi in grave pericolo. Il rifiuto deve essere motivato.

<sup>2</sup> Ciascuna Parte è parimenti tenuta a rispettare le disposizioni di altri accordi di cooperazione applicabili a livello internazionale, in particolare le convenzioni di assistenza giudiziaria e di assistenza amministrativa in materia doganale.

**Art. 8** Bilancio periodico della cooperazione

<sup>1</sup> Un Gruppo di lavoro comune composto di rappresentanti delle Parti verifica periodicamente l'attuazione del presente protocollo addizionale, identificando i complementi o le attualizzazioni eventualmente necessari. È inoltre incaricato della composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo sulla cooperazione.

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 24 dell'accordo sulla cooperazione, i servizi competenti impegnati nella zona di frontiera e i coordinatori dei centri comuni si riuniscono almeno due volte all'anno per tracciare un bilancio della loro cooperazione, elaborare un programma di lavoro comune e preparare un rapporto d'attività all'attenzione del gruppo di lavoro. Alla fine di ogni riunione è steso un verbale.

**Art. 9** Modifiche

L'articolo 1 paragrafo 1, l'articolo 2 paragrafo 1 e l'allegato al presente protocollo addizionale possono essere modificati o completati in qualsiasi momento mediante scambio di note tra il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Ministro dell'Interno della Repubblica francese.

**Art. 10** Denuncia

<sup>1</sup> Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo addizionale in qualsiasi momento con un preavviso di almeno sei mesi.

<sup>2</sup> Una denuncia dell'accordo sulla cooperazione comporta allo stesso tempo la denuncia del presente protocollo addizionale.

**Art. 11** Entrata in vigore

Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata. Entra in vigore il giorno della sua firma.

*In fede di che*, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente protocollo addizionale.

Fatto a Ginevra, il 28 gennaio 2002, in due esemplari originali, redatti ciascuno in lingua francese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:

Ruth Metzler-Arnold

Per il  
Governo della Repubblica francese:

Daniel Vaillant

